

COMUNE DI MILANO

AREA SPORT E QUALITA' DELLA VITA

ATTI P. G. 351197/2017

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE "J. F. KENNEDY" SITO A
MILANO IN VIA OLIVIERI, 15**

TRA

il **Comune di Milano** con sede legale in Milano - Piazza della Scala n. 3 – (C. F. 01199250158), rappresentato dal Dr. Mario Almasio, nato a il , che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore dell'Area Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'articolo 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed in esecuzione dell'Incarico Dirigenziale del 21/10/2016 in atti P.G. 538989/2016,

E

La Federazione Italiana Baseball e Softball, con sede legale in Viale Tiziano n. 74 – 00196 ROMA – (P. I.V.A. 01383101001), che per brevità sarà di seguito nominata Federazione, rappresentata da Andrea Marcon nato a il che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Presidente, i quali dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- a) Il Comune di Milano è proprietario dell'impianto sportivo denominato "J.F.Kennedy" dotato di un campo da baseball, un campo da softball, tre tribune,

sette campi da tennis, una piattaforma in calcestruzzo per attività polivalente, un percorso vita con strutture in legno, un'area parco giochi per bambini, servizi di supporto (spogliatoi, infermeria, magazzini e locale bar) situato in Via Olivieri, 15;

- b) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplina l'istituto giuridico dell'Accordo di Collaborazione, istituto che formalizza il rapporto tra pubbliche amministrazioni le quali disciplinano lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- c) la comunione di interessi è, pertanto, alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni, nei quali è disciplinata un'effettiva cooperazione fra i due Enti, senza prevedere un compenso e senza porre l'ente stesso in una situazione privilegiata rispetto ad eventuali concorrenti;
- d) la Federazione Italiana Baseball e Softball è l'unico soggetto che può utilmente svolgere con competenza e continuità l'attività sportiva praticata nell'impianto sportivo "Kennedy" e soddisfare così l'interesse pubblico richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- e) il Comune di Milano infatti, intende promuovere ed incentivare la pratica del baseball e del softball a livello amatoriale, dilettantistico ed agonistico garantendo altresì il mantenimento e lo sviluppo dei campi da tennis storicamente presenti presso il centro sportivo;
- f) l'interesse di cui ai precedenti punti d) e e) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90;
- g) con Deliberazione di Giunta Comunale n.1312 del 28.07.2017 sono state approvate le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la F.I.B.S. per l'affidamento della gestione del C.S. Kennedy;

- h) con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 31.07.2017 è stato approvato lo schema del presente Accordo di Collaborazione

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) FINALITA' E OGGETTO DELL'ACCORDO

Il COMUNE DI MILANO e la FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL sottoscrivono l'Accordo di Collaborazione allo scopo di perseguire l'obiettivo comune di promuovere ed incentivare la pratica del Baseball e del Softball a livello amatoriale, dilettantistico ed agonistico anche attraverso l'organizzazione di varie iniziative legate a tale sport, garantendo il mantenimento e lo sviluppo dei campi da tennis storicamente presenti presso il centro sportivo.

ART. 2) IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Comune di Milano si impegna a:

- mettere a disposizione della Federazione Italiana Baseball e Softball il C.S. Kennedy sito in Via Olivieri, 15 per lo svolgimento della propria attività sportiva e di promozione;
- promuovere tutte le attività di cui al presente Accordo mediante i propri canali promozionali quali, a titolo esemplificativo, sito istituzionale, newsletters, ecc.....;
- sovrintendere e controllare le attività svolte dalla Federazione Italiana Baseball e Softball nell'ambito dell'Accordo di collaborazione.
- ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 1312 del 28.7.2017 "l'Amministrazione si riserva di valutare l'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020 per un intervento di riqualificazione della parte impiantistica del centro sportivo, per un valore non superiore a €

500.000,00, fatta salva la sua approvazione da parte degli Organi competenti in relazione alla disponibilità di risorse economiche e alla definizione delle priorità di intervento”.

La Federazione Italiana Baseball e Softball si impegna a:

- effettuare investimenti sull'impianto sportivo, così come programmati espressamente nel Piano Economico Finanziario presentato e asseverato dall'Area Pianificazione e Controlli Economici Finanziari dal quale risulta la sostenibilità del Piano;
- nel rispetto della sostenibilità del Piano Economico Finanziario presentato dalla Federazione e asseverato dall'Area Pianificazione e Controlli Economico Finanziari, gli investimenti della Federazione sono condizionati all'approvazione da parte degli Organi competenti dell' intervento di riqualificazione a carico del Comune previsto dalla deliberazione di Giunta n. 1312 del 28.7.2017.
- promuovere la pratica del baseball e del softball e anche del tennis sul territorio comunale;
- concordare con le Direzioni Scolastiche presenti sul territorio un programma di incontri presso le singole scuole, mirati a far conoscere il baseball e il softball e il tennis;
- mettere a disposizione dei giovani di età compresa tra i 12 e i 16 anni almeno 10 ore settimanali da garantire con l'assistenza di un istruttore federale;
- applicare tariffe agevolate ai fruitori del centro sportivo;
- organizzare ogni anno, in collaborazione con le scuole milanesi, un evento destinato a far conoscere e apprezzare la disciplina sportiva del baseball, del softball e del tennis;

- mettere a disposizione della libera utenza, delle utenze sociali ed in particolare ai diversamente abili, fasce orarie circoscritte, con l'applicazione di quanto previsto dal tariffario del Comune di Milano;
- reinvestire negli interventi di manutenzione e riqualificazione dell'impianto Kennedy gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive;
- farsi carico dei pagamenti relativi alle forniture energetiche e le tasse prevista dalla normativa vigente, compresa quella della raccolta e smaltimento rifiuti;
- assicurare che l'uso del bene per lo svolgimento della propria attività avvenga secondo le norme e i regolamenti in materia e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- comunicare preventivamente al Comune di Milano eventuali modifiche, innovazioni e migliorie che la Federazione intende realizzare all'interno del centro sportivo in uso ai fini della necessaria autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- costituire un deposito cauzionale pari a €. 5.000,00 anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa per tutta la durata del presente Accordo, a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- produrre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che copra eventuali danni a terzi o a cose relativamente all'attività sportiva, nonché ai rischi che possono gravare sull'immobile;
- farsi carico degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 3) DURATA E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente Accordo di Collaborazione ha la durata di anni 16 a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.

In caso di recesso unilaterale di una delle Parti, tale facoltà è ammessa dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso, con raccomandata R/R.

ART. 4) – DIVIETO DI MODIFICA DEI SOGGETTI

E' vietato modificare i soggetti sottoscrittori dell'accordo.

E' data facoltà alla Federazione di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente alla gestione dell'impianto sportivo, previa comunicazione al Comune di Milano. Anche in tal caso la Federazione rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Milano per l'attività svolta.

ART. 5) – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA FEDERAZIONE

1. La Federazione si impegna alla conduzione dell'impianto sportivo e dei relativi locali di pertinenza, alla realizzazione degli interventi di riqualificazione in conformità ai lavori proposti e a garantire l'adeguamento delle strutture alla normativa CONI.
2. I progetti, preliminarmente assentiti dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere realizzati entro il termine dei 3 anni dal rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo equipollente, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali.
3. La Federazione ha l'obbligo di garantire che le opere siano eseguite da imprese qualificate secondo quanto previsto dalla normativa in materia di opere pubbliche. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far sorvegliare dai propri Uffici l'andamento dei lavori allo scopo di accertare la rispondenza

delle opere eseguite a quelle di cui al progetto tecnico. Le opere realizzate dovranno essere collaudate a cura e spese della Federazione. Il collaudatore sarà designato dall'Amministrazione Comunale e nominato dalla Federazione. A fine lavori la Federazione dovrà presentare, oltre a tutta la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate, le fatture relative ai costi sostenuti o, in alternativa, copia dei contratti stipulati con gli esecutori delle opere o ogni altro atto o documento attestante il valore dell'investimento dichiarato.

4. Entro un anno dalla fine lavori, la Federazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'aggiornamento catastale, a nome del Comune di Milano, per eventuali nuove opere.
5. La Federazione è tenuta a presentare al Comune di Milano il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, entro quattro mesi dalla sua chiusura.
6. La Federazione è tenuta a comunicare al Comune di Milano l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante e/o del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi entro 30 giorni.
7. E' a carico della Federazione la comunicazione di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo o di alcune sue parti.

ART. 6) MODALITA' DI UTILIZZO

1. L'organizzazione delle attività ammesse compete alla Federazione e deve essere improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti gli utenti dell'Impianto sportivo.
2. Il Comune di Milano si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sull'attività svolta dalla Federazione e sulla regolare esecuzione del presente accordo.

ART. 7) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Accordo di Collaborazione sarà risolto di diritto qualora l'iter amministrativo e la realizzazione dei lavori non vengano conclusi come programmati nel Piano Economico Finanziario, fatta salva la comprovata impossibilità da parte della Federazione Italiana Baseball e Softball.

ART. 8) RISOLUZIONE E REVOCA DELL'ACCORDO

1. L'accordo può essere risolto nei seguenti casi:
 - a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza il preventivo assenso del Comune di Milano;
 - b) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata dell'impianto sportivo o di sue parti rilevanti per più di trenta giorni consecutivi nel corso di un esercizio finanziario;
 - c) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, nonché grave inadempienza agli articoli del presente accordo o per motivi di ordine pubblico.
 - d) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. L'accordo può essere revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse.

ART. 9) – PERSONALE

E' a totale carico della Federazione la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della gestione dell'impianto sportivo, nonché di ogni altra attività connessa.

ART. 10) – SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico della Federazione la sorveglianza e la custodia dell'impianto e delle relative strutture. Dei danni derivanti dalla mancata o carente sorveglianza e custodia risponde esclusivamente la Federazione.

ART. 11) – PUBBLICITA’

1. E’ consentito l’utilizzo da parte della Federazione degli spazi interni all’impianto per l’esercizio della pubblicità cartellonistica, previo assenso e secondo un progetto particolareggiato, da inoltrarsi all’Area Sport e Qualità della Vita e da approvarsi da parte del Comune di Milano, fermo restando l’obbligo di acquisire l’autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta.
2. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore della Federazione.
3. La Federazione si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Milano per l’affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Milano o relativo ad altre attività istituzionali.

ART. 12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo di Collaborazione nell’ambito del perseguimento dei fini istituzionali ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

ART. 13) NORME FINALI

1. Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti.
2. Il presente Accordo di Collaborazione non è soggetto a registrazione.
3. Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente Accordo di Collaborazione, si farà riferimento alle norme vigenti e a quelle eventualmente introdotte nel periodo della sua durata.

4. Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione del presente Accordo tra il Comune di Milano e la Federazione Italiana Baseball e Softball, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Milano.

FIRMATARI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

p. IL COMUNE DI MILANO

Il Direttore dell'Area Sport e Qualità della Vita Settore

Dr. Mario Almasio

F.to digitalmente

p. la FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL

Il Presidente

Andrea Marcon

F.to digitalmente